

Delib.G.R. 6 novembre 2001, n. 2585-AG/VTA ⁽¹⁾.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Marche 27 novembre 2001, n. 136.

⁽²⁾ Con Delib.G.R. 5 febbraio 2002, n. 238-AG/VTA è stata confermata la validità e la vigenza delle Prescrizioni di Massima e Polizia forestale e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani di cui alla presente deliberazione.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

1. Di emanare, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 616/1977, le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, in sostituzione degli analoghi articoli delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale a validità provinciale attualmente ancora vigenti, riportate nell'allegato 1 del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

2. Di emanare, all'interno di queste, le Norme di Gestione dei boschi marchigiani, sostituendo con il presente atto la precedente Delib.G.R. 28 settembre 1998, n. 2330 "Aggiornamento della Delib.G.R. n. 3712/1994 "Indirizzi e criteri per il taglio e l'utilizzazione dei boschi e la realizzazione delle opere connesse", così come ricomprese nell'allegato 1 indicato al punto precedente;

3. Che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Allegato 1

REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO VALORIZZAZIONE TERRENI AGRICOLI E FORESTALI

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE REGIONALI

NORME PER LA GESTIONE DEI BOSCHI MARCHIGIANI

Capo I - Finalità, scopi, procedimento ed organizzazione amministrativa.

Articolo 1

Àmbito di applicazione e scopi.

1 - Il presente regolamento, redatto secondo le finalità ed ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, con particolare riguardo agli articoli nn. 8, 9 e 10, sulla base dei risultati dell'inventario e della carta forestale che hanno permesso l'approfondita conoscenza dei tipi e delle risorse forestali regionali, sostituisce gli analoghi articoli delle prescrizioni di massima e di polizia forestale provinciali e quelle contenute nella Delib.G.R. 28 settembre 1998, n. 2330; esso è valido su tutto il territorio regionale. Oltre che ispirarsi alle, finalità pubbliche del R.D.L. n. 3267/1923, è coerente con quanto previsto dalle N.T.A. del P.P.A.R., realizzando quanto ivi disposto.

2 - Le presenti prescrizioni si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

3 - In attesa che il Vincolo Idrogeologico venga esteso a tutti i boschi delle Marche si applica altresì a boschi così come definiti nell'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) e nel comma 6. del [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227](#). Tale determinazione è condotta da tecnici degli enti pubblici competenti per territorio e del Corpo Forestale dello Stato.

4 - Lo scopo delle presenti prescrizioni è quello di regolamentare le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle risorse biologiche e della salvaguardia degli assetti idrogeologici nei terreni sottoposti a vincolo forestale, e di definire i parametri del taglio culturale.

5 - Agli effetti di legge, con particolare riguardo all'articolo 152, comma 1, lettera c). del [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#) ed all'articolo 6 del [D.Lgs. n. 227/2001](#), le modalità di governo e trattamento dei boschi definite nel presente regolamento sono da considerarsi taglio culturale.

6 - Gli interventi selvicolturali eseguiti conformemente a tale modalità non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica.

Articolo 2

Autorizzazione al taglio.

1 - In tutti i boschi della Regione Marche ogni forma di utilizzazione turnaria è subordinata al preventivo rilascio di un'autorizzazione al taglio da parte dell'Ente competente.

2 - L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di taglio da parte del proprietario o di un suo incaricato; contestualmente al taglio l'Ente competente autorizza anche l'eventuale allargamento delle piste esistenti.

Con l'autorizzazione l'Ente competente può emanare specifiche prescrizioni a cui il richiedente dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori e delle opere; in particolare, nel caso di fustaie, l'Ente competente per territorio indicherà le piante da sottoporre al taglio.

3 - Copia della autorizzazione rilasciata sarà inviata al Comando Stazione Forestale competente per territorio, unitamente alla planimetria catastale.

Articolo 3

Denuncia di inizio lavori.

1 - L'autorizzazione preventiva non è necessaria nei seguenti casi:

- a) taglio di utilizzazione di un bosco ceduo a regime fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari; per ceduo a regime si intende un ceduo non invecchiato e con una dotazione di matricine inferiore a 180 piante per ettaro;
- b) diradamenti, sfolli ed altre cure colturali fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari;
- c) utilizzazione di superfici inserite in un piano economico o d'assestamento regolarmente approvato ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 137 e seguenti del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126.

2 - In ognuno di questi casi è necessaria e sufficiente una preventiva denuncia di inizio lavori, in carta semplice, da presentare all'Ente competente per territorio ed al Comando Stazione Forestale, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione degli stessi, a cura del proprietario o di un suo incaricato. Nei 30 giorni disponibili l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può sospendere il procedimento allo scopo di eseguire gli accertamenti ritenuti necessari, dandone comunicazione all'interessato ed al Comando Stazione Forestale.

Se nella denuncia di inizio lavori è richiesto l'allargamento delle piste forestali lo stesso è comunque soggetto ad autorizzazione preventiva.

4 - Nel caso di cui al punto c), inoltre gli interventi devono essere registrati sull'apposito registro delle utilizzazioni.

5 - Per il taglio dei boschi non sottoposti a Vincolo Idrogeologico, ma composti da specie tutelate ai sensi della [L.R. 13 marzo 1985, n. 7](#) e s.m., continuano ad applicarsi le procedure fissate in tale legge restando sempre sottoposto ad obbligo di autorizzazione preventiva.

Articolo 4

Modulistica.

1 - La domanda per richiedere l'autorizzazione o la Denuncia di inizio lavori devono essere formulate utilizzando l'apposito Modello Unico (allegato "C") che saranno disponibili presso gli Enti locali territoriali e presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato. Allo stesso è necessario allegare copia della planimetria catastale recante la superficie d'utilizzazione richiesta e del certificato catastale di proprietà.

2 - Nel caso di taglio di maturità da condursi in fustaia per una superficie superiore a mq 2.000 e sempre che il soprassuolo non sia compreso in un Piano economico o d'assestamento approvato, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata di uno specifico progetto redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale contenente:

- corografia su C.T.R. in scala 1: 10.000, riferimenti, visura e planimetria catastale;
- parametri stazionali, selvicolturali, dendroauxometrici;
- piedilista di martellata con contrassegnatura a vernice o raschietto delle piante da rilasciare;
- definizione dei criteri tecnici del taglio che si intende eseguire con la stima della massa legnosa al taglio e di quella rilasciata nonché il metodo di esbosco previsto;
- individuazione della forma di governo e trattamento che si intende adottare ai fini della rinnovazione.

Articolo 5

Enti competenti e funzioni.

1 - Le funzioni autorizzative relative al taglio dei boschi, in applicazione delle presenti prescrizioni, ove non espressamente indicato, spettano agli Enti delegati dalla legislazione regionale.

2 - Nel territorio di ogni Comunità Montana l'autorizzazione al taglio dei boschi sottoposti a Vincolo idrogeologico e di quelli non sottoposti a vincolo, siano essi o meno costituiti da specie tutelate ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m., spetta a questo Ente; il medesimo Ente, contestualmente al taglio del bosco può autorizzare l'allargamento delle piste esistenti.

3 - In territorio non montano, ed in attesa che le funzioni autorizzative per il taglio dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico siano esercitate dalla Provincia ai sensi della [L.R. n. 24/1998](#), le autorizzazioni per il taglio dei boschi sottoposti a Vincolo idrogeologico e di quelli fuori vincolo e non composti da specie protette sono rilasciate dal Corpo Forestale dello Stato; le autorizzazioni per il taglio dei boschi fuori vincolo idrogeologico e composti da specie protette ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m. sono invece rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere del C.F.S. Il Corpo Forestale dello Stato svolge inoltre le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento nonché a quelle impartite dagli Enti competenti,

4 - Le funzioni già esercitate dal Comitato Forestale o dalla Commissione permanente agricoltura e foreste della C.C.I.A.A. sono svolte dalla Giunta regionale tramite il Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali. (cfr. parere Serv. Legislativo prot. n. 99 del 26 marzo 1996 indirizzato al CFS regionale).

5 - In seno al Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali è istituita la Commissione Forestale con compiti consultivi e di supporto. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali o da un suo delegato ed è composta da due funzionari del medesimo servizio, da due funzionari del Corpo Forestale dello Stato, delle Comunità Montane e delle Province; la stessa può essere integrata da un membro dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali, delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni ambientaliste.

Articolo 6

Sorveglianza e Sanzioni.

1 - Per le trasgressioni alle norme di polizia forestale contenute nel presente regolamento, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, salvo che non costituiscano violazioni agli articoli n. 24, 26, 54 e 135 del medesimo, si applicano le sanzioni previste dalla [legge 9 ottobre 1967, n. 950](#).

2 - Le tariffe per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per il taglio delle piante ad alto fusto, e per i prodotti del bosco ceduo tagliati in contravvenzione alle presenti norme, nonché per il fieno normale, sono aggiornate come indicato nelle allegate tabelle A e B (allegati "A" e "B"), le quali costituiscono parte integrante delle presenti prescrizioni e norme di gestione dei boschi.

3 - Le sanzioni amministrative di cui al presente documento sono applicate secondo quanto disposto dalla [L.R. 10 agosto 1998, n. 33](#) e dalla normativa statale generale.

4 - È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 973 per le violazioni alla legge sulla tutela dei castagneti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla [L.R. 13 marzo 1985, n. 7](#) e s.m. per le violazioni alle leggi sulla tutela della Flora.

5 - Sono inoltre fatte salve le sanzioni amministrative e penali nel caso di trasgressioni alla normativa di tutela paesaggistica ed urbanistica.

6 - Le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle violazioni alle presenti prescrizioni ed a quelle impartite dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni sono svolte dal Corpo Forestale dello Stato; possono altresì concorrervi, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del R.D.L. n. 3267/1923, le forze di Polizia Municipale, i Corpi di Polizia Ambientale delle Province ed altri organi di polizia operanti nella Regione Marche.

7 - Annualmente il Corpo Forestale dello Stato redige un rapporto con il quale riferisce alla Regione ed agli Enti competenti sullo stato del settore sulla base dei dati provenienti dall'attività di sorveglianza.

Capo II - Norme comuni a tutti i boschi

Articolo 7

Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi.

1 - In tutti i boschi della regione è vietata:

- la conversione dei boschi di altofusto e delle fustaie transitorie in cedui.
- la conversione dei cedui invecchiati od intensamente matricinati idonei all'avviamento ad alto fusto, di cui al successivo art. 29, in cedui a regime.
- la conversione dei cedui composti in cedui semplici matricinati.
- la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui semplici o matricinati.

2 - Speciali deroghe a quanto stabilito sopra potranno essere concesse a cura dell'Ente competente per territorio solo per motivi di natura fitosanitaria e di difesa della stabilità bioecologica ed idrogeologica.

3 - È vietato lo sradicamento di piante e ceppaie per qualsiasi uso e finalità, fuorché negli impianti specializzati di arboricoltura da legno; è inoltre vietato il cambio di composizione specifica dei boschi attuato mediante lo sradicamento del soprassuolo esistente.

Articolo 8

Estensione delle tagliate.

1 - Sono vietati tagli di utilizzazione del ceduo per superfici accorpate superiori a 6 ettari.

2 - In deroga a quanto sopra l'Ente competente può autorizzare tagliate di estensione superiore o, al contrario, limitare ulteriormente l'estensione delle stesse quando ravvisi pericolo di alterazioni o dissesti di natura idrogeologica, mutamenti nelle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, nonché danni al soprassuolo arboreo ed arbustivo rilasciato.

3 - Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica ai cedui composti, a sterzo ed alle fustaie trattate a taglio saltuario, e più in generale alle forme di trattamento che rilascino il suolo coperto dai rilasci e/o dalla rinnovazione almeno per il 50 %.

4 - Nei Parchi e Riserve nazionali e regionali, nelle aree floristiche protette, nei boschi demaniali l'estensione massima della tagliata di cui al comma 1 è dimezzata.

Articolo 9

Potatura.

1 - La potatura dei rami verdi è consentita, durante la stagione silvana, sul terzo inferiore dell'altezza delle piante.

2 - La potatura dei rami secchi è consentita tutto l'anno.

3 - Il taglio di potatura deve essere radente al tronco, rispettando comunque il cercine.

Articolo 10

Modalità dei Tagli.

1 - Il taglio dei polloni dei cedui dovrà essere eseguito in maniera tale che la corteccia non presenti slabbrature; la sezione di taglio dovrà essere convessa o inclinata verso la massima pendenza ed effettuata in prossimità del colletto.

2 - Quando le piante da abbattere possono con la loro caduta provocare danni ad altre piante od al novellarne devono essere attuate tutte le misure di controllo della caduta mediante l'uso di funi ed altri mezzi: per lo stesso scopo, se necessario, si deve procedere al taglio anticipato del cimale e dei rami.

3 - In occasione del taglio dovrà essere preservato il novellame eventualmente presente di specie autoctone secondarie ed accessorie, di qualunque età e dimensione.

Articolo 11

Allestimento e sgombero delle tagliate.

1 - L'allestimento degli assortimenti ed il loro sgombero deve compiersi il prima possibile per evitare danni al suolo, al soprassuolo e soprattutto al novellame.

2 - Nel cedui il materiale commerciabile, ovvero con diametro superiore a 3 cm., deve essere esboscato dalle tagliate entro i quindici giorni successivi alla scadenza della stagione silvana. I residui non commerciabili (rami e cimale sotto i 3 cm. di diametro) possono essere lasciati sul letto di caduta, liberando in ogni caso le ceppaie ed evitando accumuli con spessore superiore a 40 cm.

3 - I sentieri, le mulattiere, le piste, l'alveo dei torrenti, dei fiumi e degli impluvi che attraversano o cingono la tagliata devono essere sempre ripuliti dai residui di lavorazione.

4 - Al fine di prevenire gli incendi boschivi i residui di lavorazione devono essere sempre allontanati dalla viabilità forestale per una fascia dell'ampiezza di 15 metri per lato nel caso di strade pubbliche, di strade o piste forestali principali e dell'ampiezza di 5 metri nel caso di piste secondarie, mulattiere o sentieri.

Articolo 12

Esbosco.

1 - Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare, aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti è da farsi su strade, piste, mulattiere, sentieri, per condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati (risine); è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione e tagliate di recente e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio. Rotolamento e strascico sono permessi dal letto di caduta della pianta fino alla strada, pista, mulattiera, condotto, canale, aia carbonile più vicini.

2- Il transito di trattori in bosco lungo varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo e movimenti terra, è di norma consentito per il concentramento e l'esbosco.

3 - È fatta comunque salva la possibilità per l'Ente competente di imporre prescrizioni o divieti per esigenze e situazioni particolari nonché di ordinare l'inerbimento delle scarpate e la loro stabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica.

4 - In caso di esbosco con impianti di gru a cavo o fili a sbalzo i varchi autorizzabili nel caso di attraversamento di boschi, non dovranno eccedere gli 8 metri; la distanza tra essi non dovrà essere inferiore a 70 metri. Rimane fermo il divieto di attraversamento di strade ordinariamente transitate; negli attraversamenti con strade e piste forestali nonché con mulattiere e sentieri dovranno essere apposti cartelli monitori.

Articolo 13

Viabilità forestale.

1 - Nei boschi è vietata l'apertura di nuove piste o strade, se non per eccezionali e motivate esigenze e previa autorizzazione paesaggistica ai sensi del [D.Lgs. n. 490/1999](#).

2 - L'allargamento delle piste esistenti fino ad un massimo di mt. 2,50 è soggetto ad autorizzazione preventiva a cura dell'Ente competente e dovrà essere richiesto specificatamente nella relativa domanda o denuncia inizio lavori evidenziando nella planimetria allegata il tracciato della pista da allargare.

3 - È consentita la ripulitura delle piste esistenti, effettuata senza apprezzabili movimenti terra e senza modificazioni planoaltimetriche del tracciato, previa comunicazione preventiva da presentare contestualmente alla domanda od alla denuncia di inizio lavori.

Articolo 14

Boschi in situazioni speciali.

1 - Nel boschi al limite della vegetazione arborea, in quelli ubicati in situazioni speciali e sottoposti al vincolo di cui al Titolo I, Capo I, comma 17 della Sezione III del R.D.L. n. 3267/1923 sono consentiti interventi selvicolturali a bassa intensità di prelievo e cioè cure colturali, diradamenti, avviamenti ad alto fusto, taglio a scelta in fustaia, taglio a sterzo nel ceduo.

In particolare, nei boschi al limite della vegetazione arborea tali modalità di trattamento dovranno essere applicate per una fascia dell'ampiezza almeno di m. 100 misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

2 - Qualora l'Ente competente per territorio ravvisi problematiche particolari di ordine bioecologico o di assesto idrogeologico potrà prescrivere, condizioni di utilizzo più restrittive o derogare dalle presenti prescrizioni.

Articolo 15

Boschi da seme.

1 - I boschi da seme iscritti nell'apposito Libro Regionale dei Boschi da Seme, sono governati e trattati sulla base di uno specifico piano di coltura e conservazione predisposto dal Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali di concerto con il Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e la Comunità Montana nel caso di boschi ricadenti in territorio montano.

2 - Le utilizzazioni avvengono previa martellata a cura e spese del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali.

Capo III - Norme particolari per i boschi d'altofusto

Articolo 16

Trattamento.

1 - Le fustaie naturali od artificiali, ivi comprese le fustaie transitorie, provenienti cioè dall'avviamento/conversione ad alto fusto dei cedui, nonché i cedui in avviamento naturale ad alto fusto per invecchiamento possono essere trattate nei seguenti modi:

A. Fustaie coetanee o coetaneiformi: tagli successivi a gruppi od a strisce;

B. Fustaie disetanee o disetaneiformi: qualora il soprassuolo sia disetaneo per piede d'albero dovrà essere applicato il taglio a scelta; qualora il soprassuolo sia disetaneo a gruppi sufficientemente estesi (almeno 2000 mq), coetanei o paracoetanei, possono essere applicate, nel gruppo, le modalità di trattamento di cui al precedente punto A.

C. Fustaie artificiali a prevalenza di conifere: oltre ai tagli sopra descritti ai punti A e B, sono ammessi i tagli a raso a buche o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone.

Conformemente alle finalità stabilite nell'art. 6, comma 2, del [D.Lgs. n. 227/2001](#) è in ogni caso vietato il taglio raso uniformemente esteso su superfici superiori a 5.000 metri quadrati.

2 - In ogni caso i tagli devono essere condotti secondo criteri colturali tali da esaltare la plurispecificità e la polifunzionalità dei boschi. A garanzia della rinnovazione l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere al proprietario od al suo delegato il versamento di una specifica somma o la stipula di un'apposita polizza fidejussoria di importo pari al costo presunto delle spese di rinnovazione ed a validità almeno triennale. Tale garanzia può essere svincolata una volta accertata la presenza di una sufficiente rinnovazione mediante un sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Commissione Forestale, di cui all'articolo 5, composta almeno da un funzionario del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e forestali, un funzionario del C.F.S., un funzionario dell'Ente competente alla presenza del proprietario e, ove presente, del progettista. Nel

caso in cui la rinnovazione stenti ad affermarsi l'Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo, invita il proprietario a procedere alla rinnovazione artificiale posticipata indicando le relative modalità. Qualora il proprietario non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti, l'Ente competente procede direttamente ai lavori a spese del proprietario incamerando la relativa somma o polizza a garanzia.

Articolo 17

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi.

1 - Il taglio di sementazione, condotto secondo i turni minimi fissati al successivo art. 21 deve essere eseguito in maniera tale da rilasciare, nel caso di boschi composti in prevalenza da specie sciafile, una massa in piedi non inferiore ai due terzi della massa cormometrica totale prima del taglio; nel caso di boschi a prevalenza di specie eliofile la massa da rilasciare non deve essere inferiore alla metà della totale.

2 - Il taglio di sgombero, preceduto o no da tagli secondari a seconda dell'andamento della rinnovazione, può essere effettuato solo quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Articolo 18

Fustaie disetanee trattate a taglio a scelta.

1 - L'utilizzazione deve essere eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni ed in maniera tale da sottoporre al taglio non oltre il 20% della massa legnosa presente. Contestualmente all'utilizzazione delle piante mature dovranno essere tagliate anche le piante danneggiate, deperienti o soprannumerarie.

2 - Durante il periodo di curazione non è ammesso alcun taglio, salvo specifiche deroghe concesse dall'Ente competente per ragioni fitosanitarie o connesse ad avversità meteoriche ed agli incendi.

Articolo 19

Fustaie artificiali a prevalenza di conifere.

1 - Conformemente a quanto disposto all'articolo 16, punto C, è in ogni caso vietato il taglio a raso su superfici superiori ai 5.000 metri quadrati il taglio a raso, con eventuale rilascio di riserve, potrà essere effettuato a buche o strisce di ampiezza non superiore al doppio dell'altezza delle piante dominanti.

2 - La forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica delle buche, o delle strisce è stabilita, caso per caso, dall'Ente competente per territorio.

Articolo 20

Fustaie irregolari.

1 - I soprassuoli irregolari, ossia non decisamente coetanei né disetanei verranno considerati al fini del taglio come boschi disetanei, salvo diverso avviso dell'ente competente.

Articolo 21

Turni minimi per le fustaie.

1 - Sono stabiliti i seguenti turni minimi per il taglio di maturità delle fustaie coetanee o coetaneiformi:

- a) fustaie di faggio, di querce, di latifoglie miste e miste di conifere e latifoglie: anni 90;
- b) fustaie di abeti, pini e di conifere varie: anni 70
- c) fustaie di castagno e robinia: anni 50.

2 - Nel caso di fustaie disetaneiformi si intendono per mature quelle piante che hanno approssimativamente raggiunto il turno suddetto. Sarà cura del tecnico forestale incaricato dalla proprietà, nel caso di progetti di taglio interessanti superfici maggiori di mq. 2000, o del tecnico dell'Ente competente negli altri casi, stabilire il diametro di recidibilità delle singole specie presenti in bosco.

3 - Turni diversi potranno essere stabiliti dall'Ente competente per territorio per eccezionali e motivate esigenze.

Articolo 22

Epoca di esecuzione dei tagli.

1 - Il taglio dei boschi ad alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti.

2 - Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Ente competente per territorio può limitare tali periodi.

Articolo 23

Cure colturali.

1 - I diradamenti devono essere eseguiti in maniera tale da non distanziare le chiome oltre il metro. Gli sfolli e le ripuliture sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.

Articolo 24

Rilascio di piante per l'invecchiamento indefinito.

1 - Ad esclusione delle fustaie artificiali di conifere trattate a taglio raso, per ogni utilizzazione superiore a 2000 metri quadrati, in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del [D.Lgs. n. 227/2001](#), è

obbligatorio destinare una pianta, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, all'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo della superficie sopra citata tale dotazione dovrà essere aumentata di una unità (per es. per superficie compresa fra i 2000 ed i 4000 mq. una pianta, tra i 4000 ed i 6000 due piante, tra i 6001 e gli 8000 tre piante, etc.).

Capo IV - Norme particolari per i boschi cedui

Articolo 25

Epoca di esecuzione dei tagli.

1 - Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di maturità nei periodi seguenti:

- cedui fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre - 31 marzo
- cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: 1 ottobre - 15 aprile;
- cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre - _30 aprile.

2 - Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Ente competente per territorio può variare la durata di detto periodo per un massimo di 30 giorni per i boschi cedui puri o a prevalenza di faggio e di 15 giorni per gli altri cedui.

3 - In qualsiasi stagione dell'anno sono permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti ed i tagli per l'avviamento ad alto fusto.

Articolo 26

Turno minimo dei cedui puri e misti.

1 - Nei cedui puri i turni minimi per l'esecuzione del taglio di maturità sono così stabiliti:

- faggio: anni 24
- querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie: anni 20;
- castagno: 12;
- robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani: anni 10

2 - Nel cedui misti il turno minimo corrisponde al turno della specie prevalente. Eventuali deroghe possono essere concesse per eccezionali e motivate esigenze dall'Ente competente per territorio.

Articolo 27

Riserva di matricine.

1 - Le matricine da rilasciare a dote del bosco in occasione dei tagli di maturità devono essere scelte tra le piante da seme o, in assenza di queste, tra i polloni più sviluppati e meglio conformati appartenenti alle specie spontanee tipiche della stazione, favorendo la plurispecificità della composizione; queste devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento, con un

rapporto altezza cormometrica/diametro a 1,30 da terra di norma non superiore all'unità e con diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 10 centimetri.

2 - Le matricine vanno tagliate ad un'età almeno doppia di quella del ceduo ed in concomitanza con l'utilizzazione di questo. L'Ente competente per territorio, ove lo ritenga opportuno, potrà prescrivere la matricinatura attuata per gruppi; si consigliano gruppi formati almeno da 10 piante interdistanziate tra loro di 2-4 metri in alternativa ad una distribuzione uniforme su tutta la tagliata.

• - **Cedui matricinati.** Il taglio dei cedui matricinati deve essere eseguito rilasciando un numero minimo di riserve pari a 100 per ettaro; di queste, almeno 30 devono essere di età multipla di quella del ceduo. Ove si ravvisino particolari condizioni tali da far ritenere eccessiva tale dotazione di riserve, in rapporto sia alla specie, allo sviluppo delle chiome, ai diametri ed alle altezze dei presunti rilasci, sia per oggettive condizioni ecologico-culturali (fertilità, eccessivo adduggiamento della parte cedua, condizione delle ceppaie, pericolo di danni meteorici e dissesti idrogeologici), l'Ente competente per territorio potrà autorizzare la riduzione del numero di matricine fino ad un minimo di 50 piante ad ettaro. Al contrario, e per ragioni opposte, il medesimo Ente potrà prescrivere l'aumento di tale dotazione fino ad un massimo di 180 piante ad ettaro.

• - **Cedui semplici:** La dotazione minima di matricine nei cedui puri di castagno, robinia, nocciolo, pioppo, salici ed ontano nero è stabilita in 50 piante ad ettaro.

• - **Cedui composti:** Il numero di matricine da riservare nei cedui composti non deve essere inferiore a 180 per ettaro, ripartite in almeno tre classi d'età secondo il rapporto numerico tra i soggetti delle classi pari a 5 (1t):3(2t):1(3t) ovvero 100 piante ad ettaro dovranno avere l'età del turno, 60 piante un'età doppia del turno e 20 un'età pari al triplo del turno. L'Ente competente provvede ad indicare le piante matricine da rilasciare.

• - **Cedui intensamente matricinati.** I cedui che presentano una matricinatura compresa tra le 100 e le 180 piante per ettaro possono essere trattati secondo le prescrizioni di cui al punto 1 del presente comma. I cedui dotati di un numero di matricine compreso tra le 180 e le 300 devono essere trattati secondo i parametri di cui al precedente punto 3, normalizzando, se ritenuto opportuno dall'Ente competente, la quota a fustaia secondo il rapporto sopra indicato. I cedui dotati di un numero di matricine superiore a 300/ha e composti dalla specie indicate al successivo articolo 29 devono essere avviati ad alto fusto conformemente a quanto stabilito al medesimo articolo.

• - **Cedui a sterzo.** Il taglio di curazione dei cedui a sterzo è consentito quando i polloni della 3^a classe d'età hanno raggiunto i 24 anni, fermo restando che con il taglio viene eseguito anche il diradamento e lo sfollo dei polloni delle altre 2 classi di età mantenendo almeno un terzo dei polloni vitali per ceppaia. Il periodo di curazione minimo è di 8 anni.

Articolo 28

Riserva di matricine speciali.

1 - In applicazione dell'articolo 6, comma 3, del [D.Lgs. n. 227/2001](#), per ogni utilizzazione superiore a 2000 metri quadrati è obbligatorio destinare una matricina, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, all'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo della superficie sopra citata tale dotazione dovrà essere aumentata di una unità (per es. per superficie comprese fra i 2000 ed i 4000 mq. una pianta, tra i 4001 ed i 6000 due piante, tra i 6001 e gli 8000 tre piante, etc.).

Articolo 29

Obbligo dell'avviamento ad alto fusto.

1 - I cedui, qualora le condizioni pedoclimatiche, i parametri stazionali e selvicolturali, l'assetto evolutivo - colturale e la potenzialità del bosco lo consentano, dovranno essere obbligatoriamente avviati all'altofusto nei seguenti casi:

a) - **Cedui invecchiati:** L'avviamento è obbligatorio quando i polloni hanno raggiunto l'età di almeno 30 anni ed il ceduo è costituito in prevalenza da una o più delle seguenti specie:

- querce (*quercus robur*, *quercus pubescens*, *quercus cerris*, *quercus ilex*, *quercus petraea*);
- aceri (*acer pseudoplatanus*, *acer platanoides*, *acer obtusatum*, *acer opalus*);
- frassino (*fraxinus excelsior*);
- olmi (*ulmus glabra*, *ulmus campestris*);
- ciliegio selvatico (*prunus avium*);
- castagno (*castanea sativa*);
- tiglio (*tilia platyphyllos*, *tilia cordata*, *tilia x ibrida*).

Nel caso di cedui puri o a prevalenza di faggio (*fagus sylvatica*) tale limite di età è elevato ai 40 anni. Nel caso di cedui a sterzo l'età di 30 o 40 anni si intende relativa ai polloni della classe più vecchia.

b) - **Cedui intensamente matricinati:** - L'obbligo di conversione ad alto fusto sussiste altresì anche per i cedui puri o misti delle suddette specie di età inferiore al 30 anni o, nel caso del faggio, al 40 anni qualora la dotazione di matricine sia superiore a 300 piante ad ettaro.

2 - L'accertamento dei parametri di cui al comma 1 e la valutazione tecnica circa l'idoneità del bosco all'avviamento ad altofusto è effettuata da un tecnico forestale dell'Ente competente per territorio che ne redige specifico verbale.

3 - I progetti di avviamento ad altofusto dei cedui, conseguenti all'obbligo di cui sopra, saranno istruiti e finanziati con priorità dalla Regione Marche o dall'Ente delegato competente per territorio, in applicazione delle vigenti misure di miglioramento forestale.

Capo V - Norme particolari per i castagneti, gli impianti di arboricoltura da legno e le formazioni ripariali

Articolo 30

Castagneti da frutto.

1 - Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del [D.Lgs. n. 227/2001](#) si definiscono castagneti da frutto in attualità di coltura, quei soprassuoli costituiti da piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore ai sei metri, con sesto regolare non superiore a 5x5 metri, sottoposti alle ordinarie cure colturali, aventi almeno cadenza annuale, idonei alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici; gli stessi non costituiscono bosco. La gestione di questi castagneti può essere eseguita conformemente a quanto indicato nel successivo articolo 31 per le piantate produttivo-industriali.

2 - Ad esclusione dei soprassuoli di cui al comma precedente i castagneti da frutto, coltivati od abbandonati, sono considerati a tutti gli effetti bosco ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6, del

D.Lgs. n. 227/2001. In questi soprassuoli, se coltivati, sono liberamente esercitabili le seguenti ordinarie cure colturali:

- a) la potatura di allevamento, formazione, produzione e ringiovanimento, compresa la capitozzatura e la preparazione dei portainnesti;
- b) l'esecuzione di innesti;
- c) il taglio della vegetazione invadente e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- d) la formazione ed il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti.

4 - Nei medesimi soprassuoli sono consentiti i seguenti interventi, previa denuncia inizio lavori ai sensi del Capo I, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi:

- a) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive fino ad un massimo di n. 5 all'anno;
- b) il taglio dei polloni di castagno e di altre specie;
- c) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto della normativa antincendio.

5 - Nel medesimi soprassuoli sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I i seguenti interventi:

- a) il taglio delle piante arboree da seme di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, presenti all'interno di castagneti da frutto;
- b) l'esercizio della coltura agraria all'interno dei castagneti;
- c) il diradamento dei castagni da frutto finalizzato ad una migliore distribuzione spaziale dei soggetti;
- d) il taglio dei castagni da frutto per altri scopi, consentito in ogni caso fino a n. 2 piante/anno, a condizione che gli stessi vengano sostituiti;
- e) la conversione dei castagneti da frutto a fustaia da legno. Resta vietato la conversione a ceduo salvo particolari e motivate esigenze fitosanitarie,
- f) l'estirpazione delle ceppaie delle piante infestanti, con l'obbligo di colmare le buche.

6 - I castagneti da frutto abbandonati sono equiparati alle fustaie e sono da trattarsi secondo le relative norme. Il loro recupero a castagneto coltivato, da eseguire mediante il taglio della vegetazione insediatasi spontaneamente, la potatura od il taglio delle vecchie piante di castagno l'innesto di nuovi soggetti, è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I. A garanzia del recupero e della rinnovazione da eseguire mediante innesto l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere al proprietario od al suo delegato il versamento di una specifica somma o la stipula di un'apposita polizza fidejussoria di importo pari al costo presunto dei lavori ed a validità almeno triennale. Tale garanzia può essere svincolata una volta accertato il completamento del recupero mediante un sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Commissione Forestale, di cui all'articolo 5, composta almeno da un funzionario del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali, un funzionario del C.F.S., un funzionario dell'Ente competente, alla presenza del proprietario e, ove presente, del progettista. Nel caso in cui il recupero non sia stato completato l'Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo, invita il proprietario a procedere all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari indicando le relative modalità.

Qualora il proprietario non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti, l'Ente competente incamera la relativa somma o polizza a garanzia.

7 - La conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno è soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo 1. La stessa può essere eseguita mediante il taglio a raso con l'eventuale rilascio dei soli tirasucchi ed è consentita esclusivamente per i cedui di età inferiore ai trenta anni e per una superficie fino a un ettaro continuo ed accorpato.

8 - Speciali deroghe sui periodi, le modalità di taglio e potatura possono essere concesse dall'Ente competente per territorio in relazione a problemi di natura fitosanitaria legati alle patologie che colpiscono il castagno.

Articolo 31

Impianti di arboricoltura da legno.

1 - Costituisce impianto di arboricoltura da legno un impianto specializzato di specie arboree di pregio e/o rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto d'impianto regolare e cure colturali ricorrenti.

2 - L'impianto di cui al comma 1 non è considerato bosco così come definito nell'articolo 2 del [D.Lgs. n. 227/2001](#).

3 - Gli impianti di arboricoltura da legno possono essere trattati a taglio raso con eventuale rimozioni delle ceppaie, salvo eventuale pregiudizio ai fini idrogeologici da valutare da parte dell'Ente competente per territorio.

4 - Le modalità del trattamento ed il turno di utilizzazione sono prescelti dal proprietario o da suo delegato, fermo restando, nel caso di impianti realizzati con fondi pubblici, il rispetto dell'eventuale Piano di coltura e conservazione o di altro piano culturale comunque denominato approvato dall'Ente erogatore del finanziamento.

5 - Il taglio e l'eventuale rimozione delle ceppaie sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio lavori di cui al precedente articolo 3) che va presentata all'Ente competente per territorio.

6 - Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 32

Formazioni ripariali.

1 - Ogni forma di utilizzazione delle formazioni ripariali ubicate all'interno degli alvei, resta subordinata al parere del competente Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo.

2 - Il trattamento delle formazioni ripariali radicanti all'esterno degli alvei dovrà essere eseguito conformemente alle prescrizioni di cui al Capo III nel caso di fustaie e del Capo IV nel caso di cedui, fermi restando i lavori progettati od autorizzati per ragioni idrauliche dal Servizi OO.PP. e Difesa del Suolo.

Capo VI - Norme finali

Articolo 33

Controversie.

1 - In caso di contenziosi tra proprietà ed Enti pubblici sull'assoggettabilità o meno di una superficie alle presenti prescrizioni tecniche, un professionista abilitato alle competenze in materia sarà chiamato, a cura e spese del proprietario, a rendere perizia giurata nella quale dichiarerà l'ascrivibilità della superficie alla categoria di cui alla definizione di cui all'allegato "D" alle presenti prescrizioni, sulla base delle misure e delle valutazioni necessarie.

2 - Su tale perizia si esprimerà la Commissione Forestale di cui al precedente articolo 5.

Articolo 34

Validità ed osservanza.

1 - Le presenti prescrizioni tecniche sostituiscono ed integrano gli analoghi articoli contenuti nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale già vigenti. Ogni norma precedente, contraria in tutto od in parte alle presenti prescrizioni, è abrogata. La Delib.G.R. n. 2330/1998 si intende abrogata a partire dalla data della deliberazione di Giunta regionale che emana le presenti prescrizioni e norme di gestione dei boschi.

2 - È fatto obbligo a chiunque osservarle e, a chiunque spetti, di farle osservare.

Allegati

Allegato "A"; tabella "A" - Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per le piante d'altofusto tagliate in contravvenzione alle Prescrizioni di massima ed alle Norme di gestione dei boschi

Allegato "B"; tabella "B" - Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per i prodotti dei boschi cedui tagliati in contravvenzione alle Prescrizioni di Massima ed alle Norme di gestione dei boschi.

Allegato "C" - Modello Unico di domanda di autorizzazione/denuncia inizio lavori.

Allegato "D": Definizione di bosco.

Tabella A

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per le piante d'alto fusto - o destinate a crescere ad alto fusto - esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline") tagliate in contravvenzione al presente Regolamento.

SPECIE LEGNOSA	DIAMETRO IN CM. A METRI 1,30 DA TERRA										
	sino a 5	6 a 11	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	51 ed oltre
	VALORE DELLE PIANTE IN EURO *										
Abeti	3.12	6.99	10.08	17.07	34.39	54.24	69.75	105.00	138.00	210.00	279.00
Pini	2.34	3.12	6.99	10.08	20.97	34.89	54.24	69.75	108.00	156.00	195.00
Cipressi	3.12	6.99	10.08	19.38	38.76	61.98	105.00	132.00	174.00	243.00	318.00
Quercia (Rovere, Roverella e Farnia)	3.12	6.99	10.08	17.07	34.89	55.80	69.75	105.00	138.00	210.00	279.00
Cerro	2.34	5.43	8.55	13.95	27.90	50.37	61.98	84.00	126.00	174.00	210.00
Leccio	2.34	5.43	6.99	10.08	21.72	34.89	54.24	69.75	105.00	138.00	174.00
Castagno	3.12	6.99	10.08	17.82	34.89	55.80	69.75	105.00	138.00	174.00	210.00
Faggio, Carpino, Robinia	1.65	3.12	5.43	10.86	13.95	24.81	42.00	54.24	69.75	105.00	138.00
Acerò, Frassino,	2.34	3.90	10.86	17.07	34.89	55.80	69.75	105.00	174.00	243.00	348.00
Olmo Noce	3.90	6.99	17.07	34.89	55.80	69.75	102.00	174.00	243.00	318.00	387.00
Pioppo, Ontano, Salice, ed altre essenze dolci	1.65	3.12	5.43	9.30	13.95	20.97	34.89	54.24	81.00	105.00	123.00

* Il corrispondente valore in lire è ottenibile moltiplicando il valore in Euro per 1936, 27

Tabella B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per i prodotti dei boschi cedui tagliati in
contravvenzione al presente Regolamento e per il fieno normale

VALORI IN EURO *		
a) Cedui da combustibile		
1. Legna da ardere di essenza forte	al q. le	5.10
2 Legna da ardere di essenza dolce	al q. le	3.90
3. Fascine	cad.	0.87
4. Carbone vegetale	al q. le	30.90
b) Cedui castanili		
5. Paletti (cm. 5 di diametro a m. 1,50)	cad.	0.87
6. Frascioni e paloni (da cm. 6 a cm. 12 a m. 1,50)	cad.	1.50
c) Fieno (valore di un q.le di fieno normale)	al q.le	7.65

* Il corrispondente valore in lire è ottenibile moltiplicando il valore in Euro per 1936.27

Allegato "C"

£ 20.000 [1] solo in caso di richiesta	SCHEMA DI MODELLO UNICO A: _____ (Comunità Montana, Provincia, Corpo Forestale dello Stato) [2]	di autorizzazione QUADRO A e al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di [3] _____
---	--	---

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO/CEDUI ED

ALLARGAMENTO PISTE, DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PER IL TAGLIO DEI SOLI BOSCHI CEDUI

Il sottoscritto _____ **in qualità di** [4]

nato a _____ **il** _____, **residente a**

in via _____ **tel.** _____

in nome e per conto di [5]: _____

sensi ed agli effetti dell'art. 47 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

QUADRO A - AUTORIZZAZIONE

CHIEDE

l'autorizzazione per il taglio del bosco d'alto fusto/ceduo [6]

l'autorizzazione per

[7] _____ ;

QUADRO B - DENUNCIA INIZIO LAVORI

COMUNICA:

l'inizio dei lavori di taglio di bosco ceduo a regime [8] per una superficie pari od inferiore ad Ha 2.00.00 in data

[9] _____

di ripulire
m.l. _____

di vecchie piste esistenti senza movimenti di terreno;

l'inizio dei lavori di [10] _____

DICHIARA altresì:

• il taglio è richiesto per i seguenti motivi Uso domestico Uso commerciale Uso civico

• il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti Prescrizioni di Massima ed alla Delib.G.R.

n. _____

nel rispetto dell'obbligo di rilasciare una pianta destinata all'invecchiamento indefinito per ogni tagliata superiore a 2000

mq come da art. 24 [11];

• il bosco è sito in Comune di _____, Loc. _____

denominato _____ dell'età di anni [12] _____

e della superficie complessiva di
Ha. _____,

• matricine ad ettaro presenti: [13] fino a 180, da 180 a 300, superiore a 300;

• altitudine m.s.l.m. _____,

• altro:

[14] _____

• la specie legnosa predominante è _____ ; le specie secondarie sono _____ , la massa legnosa presunta ricavabile dal taglio

è di q.li _____ , le vie di accesso più vicine sono: _____ ,

il taglio verrà eseguito dalla ditta _____ residente in _____

Comune di _____ , l'imposto verrà realizzato in località _____

del Comune di _____ ,

• estremi catastali della superficie da sottoporre a taglio:

Foglio n°	Particella n°	Superficie Catastale	Superficie al Taglio
Superfici Totali			

Si allegano: _____ planimetria catastale in scala; _____ certificato catastale; _____ marca da bollo da € 20.000

(in caso di autorizzazione) _____ altro [15] _____

Ai sensi dell'art. 27 della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte degli Enti in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento autorizzativo e dell'attività di controllo.

_____, lì _____

Firma:

(firma autenticata)

[16]

Il sottoscritto dipendente _____ addetto al ricevimento della pratica, dichiara che la

firma del Sig. _____ ,

della cui identità mi sono personalmente accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza.

(firma Resp. Proc. o Addetto)

NOTE ALLO SCHEMA DI MODELLO UNICO

[1] **La domanda va presentata in bollo (€ 20.000) nei casi di cui al QUADRO A - AUTORIZZAZIONE** (un'altra marca va allegata per l'atto autorizzativo);

La domanda va invece presentata in carta semplice nei casi di cui al QUADRO 9 - DENUNCIA INIZIO LAVORI;

[2] **La richiesta di autorizzazione per il taglio del bosco va inviata a:**

* In zona montana: Comunità Montana competente per territorio nel caso di:

§ boschi sottoposti a Vincolo Idrogeologico, siano essi o meno costituiti da specie tutelate ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m.;

§ boschi non sottoposti a V.I., siano essi o meno costituiti da specie tutelate ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m.;

§ lo stesso Ente, contestualmente al taglio del bosco può autorizzare l'allargamento di piste esistenti fino a m. 2,5.

* In zona non montana: Corpo Forestale dello Stato, (in attesa che le funzioni autorizzative per il taglio dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico siano esercitate dalle Provincie ai sensi della [L.R. n. 24/1998](#)) nel caso di:

§ boschi sottoposti a Vincolo Idrogeologico non composti da specie tutelate ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m.;

§ boschi non sottoposti a Vincolo Idrogeologico, siano essi o meno costituiti da specie tutelate;

[3] In caso di denuncia di inizio lavori (Quadro B) in carta semplice.

[4] Proprietario, affittuario, rappresentante legale, utilizzatore, ecc.

[5] Proprietario (cognome e nome), Ente, Comunità Agraria, beneficio parrocchiale, ecc.

[6] Autorizzazione per: Bosco d'alto fusto a di ogni superficie (per sup. superiori a 2000 mq con obbligo di progetto); Bosco ceduo invecchiato a di ogni superficie (con obbligo di conversione all'alto fusto se sussistono le condizioni ecologiche); Bosco ceduo non a regime a di ogni superficie; Bosco ceduo a regime a per una superficie continua ed accorpata superiore ad Ha 2. Per le definizioni di ceduo a regime e ceduo invecchiato vedi nota n° 8.

[7] Altre autorizzazioni per (specificare il tipo di intervento):

§ diradamenti, sfolli ed altre cure colturali per una superficie continua ed accorpata superiore ad Ha 2;

§ conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno;

§ interventi di cui all'art. 30 comma 4 sui castagneti da frutto coltivati;

§ interventi di cui all'art. 30 comma 5 sui castagneti da frutto abbandonati.

[8] Per ceduo a regime si intende un ceduo non invecchiato (con polloni aventi età superiore a 40 anni per il faggio e a 30 anni per le altre specie) e con una dotazione di matricine inferiore a 180 piante/ha.

[9] La data di inizio dei lavori dovrà essere individuata nel trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di maturità nei seguenti periodi:

§ fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre - 31 marzo;

§ tra i 500m e i 1000 s.l.m.: 1 ottobre - 15 aprile;

§ oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre - 30 aprile.

[10] Va comunicato altresì l'inizio dei lavori di (specificare il tipo di intervento):

a) taglio e rimozione ceppaie di impianti di arboricoltura da legno;

b) diradamenti, sfolli ed altre cure colturali fino ad una superficie continua ed accorpata di Ha 2;

c) interventi sui castagneti da frutto coltivati di cui all'art. 30 comma 3;

d) utilizzazione di superfici inserite in un piano economico o d'assestamento regolarmente approvato ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 137 del R.D.L. n. 1126/1926.

[11] Ad esclusione delle fustaie di conifere trattate a raso va rilasciata, per ogni taglio superiore a 2000 mq, una pianta scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico per l'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo di tale superficie va aggiunta una ulteriore pianta: es. tra 2000 e 4000 mq una pianta, tra 4001 e 6000 mq due piante, tra 6001 e 8000 mq tre piante, ecc.

[12] I cedui invecchiati con polloni aventi età superiore a 40 anni per il faggio e a 30 anni per le altre specie, sono sottoposti all'obbligo dell'avviamento ad alto fusto previo accertamento delle condizioni ecologiche di cui all'art. 29 su autorizzazione;

Nei cedui puri i turni minimi per l'esecuzione del taglio di maturità sono così stabiliti:

§ faggio: anni 24;

§ querce, carpini, aceri, frassini: anni 20;

§ castagno: anni 12;

§ robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani: anni 10.

Nei cedui misti il turno minimo corrisponde al turno della specie prevalente.

[13] Fino a 180 matricine/ha (trattati a ceduo matricinato à su denuncia o autorizzazione secondo la superficie);

§ da 180 a 300 matricine/ha (trattati a cedu composto à su autorizzazione);

§ oltre 300 matricine/ha (obbligo di avviamento ad alto fusto previo accertamento delle condizioni ecologiche di cui all'art. 29 à su autorizzazione).

[14] Es: Fuori o dentro vincolo idrogeologico (il taglio di boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico ma composti da specie tutelate ai sensi della [L.R. n. 7/1985](#) e s.m. va autorizzato secondo le procedure fissate in tale legge);

§ Fuori o dentro alveo in caso di formazioni riparati (il taglio di boschi entro l'alveo è subordinato al parere del competente Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo

§ Altro.

[15] Es.: Progetto per taglio di maturità di boschi d'alto fusto superiori a 2000 mq;

§ Altro.

[16] La firma non va autenticata nei seguenti casi:

- a) Alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia (non autenticata) di un valido documento di riconoscimento;
- b) La firma autografa è apposta in presenza del Responsabile del Procedimento o impiegato addetto alla ricezione della documentazione.

Allegato "D"

DEFINIZIONE DI BOSCO AI SENSI DELL'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE REGIONALI E DELLE NORME DI GESTIONE DEI BOSCHI MARCHIGIANI

Ai fini dell'applicazione delle presenti prescrizioni e norme di gestione dei boschi per bosco si intendono:

terreni coperti di vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti e la macchia mediterranea. Sono esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali ed terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono assimilati a bosco:

- 1) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- 2) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea ed arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche ed abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- 3) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I termini foresta e selva sono equiparati a bosco
